

Con rifusione dei compensi e delle spese legali, oltre c.p.a., i.v.a., oltre al c.u. di € 1.466,00 per la fase di sequestro e al c.u. di € 2.932,00 per la causa di merito e al rimborso del compenso del c.t.u. di € 12.688,00.

per i convenuti : come in comparsa di risposta e in via istruttoria da memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione dd. 17.9.2013 l'attrice rilevava che :

- Fai *[nome]* e Bi *[nome]* sono stati rispettivamente Presidente e consigliere del CdA della società in bonis
- Il Tribunale di Venezia con provvedimento di data 28.2.2013, ha concesso il sequestro conservativo fino alla concorrenza di € 1.500.000 in funzione dell'azione di responsabilità e della azione risarcitoria ex art. 2392, 2393 e 2394 c.c.
- La società è stata costituita nel novembre 1993 con oggetto sociale il commercio di mobili
- Al momento del fallimento le quote appartenevano ai due soci convenuti al 50% ciascuno, i quali facevano parte del CdA
- In sede prefallimentare non risulta rispettato l'obbligo di deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'obbligo di deposito dell'elenco dei creditori, non è stata rinvenuta alcuna contabilità della fallita : al curatore è stato consegnato solo il libro degli inventari e il libro dei verbali delle assemblee dei soci aggiornato al 31.12.2010 e un libro cespiti non aggiornato, non sono stati consegnati né il libro giornale, né il libro iva; il consulente della società ha riferito che la fallita non ha tenuto la contabilità nel 2012
- Dall'esame comparativo dei bilanci 2010 e 2011 emerge un dissesto di € 1.315.514 con progressivo peggioramento del patrimonio netto dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società

Concludeva come in atti chiedendo la condanna degli amministratori al pagamento dell'importo di € 1.315.514, oltre interessi legali in favore del Fallimento.

Si costituivano i convenuti rilevando che :

- La Fai *[nome]* veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Verona del 20.12.2012 a seguito di udienze prefallimentari, rimanendo gli amministratori ignari della procedura



- La documentazione contabile è rimasta presso la sede della società, nei locali oggetto di disdetta del contratto di affitto, e quindi nella disponibilità di terzi, a cui i convenuti non hanno potuto accedere
- Gli amministratori hanno cercato di ridurre le perdite chiudendo il negozio di Sa : via , svendendo la merce, deliberando di coprire le perdite entro il 31.12.2011 con finanziamento soci e impegnando il proprio patrimonio personale per far fronte ai debiti societari
- Il calcolo sulla base dei netti patrimoniali non è corretto, mentre la pretesa non potrà superare la differenza tra attivo e passivo accertata in sede fallimentare

Concludevano come in atti, chiedendo il rigetto della domande di parte attrice.

Instaurato il contraddittorio, il GI assegnava i termini ex art. 183 cpc e disponeva ctu tecnico - contabile al fine di accertare a quando risale la perdita del capitale sociale di Fallimento Far

l , quali sono le operazioni o atti di gestione successivamente posti in essere dagli amministratori, quale danno o aggravio al passivo della società abbiano arrecato gli atti di gestione successivi. Ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. Rimetteva la causa al collegio, con concessione dei termini ex art. 190 cpc.

Il CTU ha rilevato che al 31.12.2010 il patrimonio netto risultava interamente eroso dalle perdite assumendo il valore negativo di - 267.625 (constatazione condivisa dalle parti in sede peritale), con la conseguenza che è quello il momento in cui avrebbero dovuto essere adottate le misure previste dall'art. 2482 ter c.c.

Il consulente ha poi valutato i crediti ammessi allo stato passivo tempestivamente afferenti ad operazioni maturate dopo il 31.12.2010, pari a € 313.568,51 ed ha valutato le insinuazioni tardive afferenti ad operazioni maturate dopo il 31.12.2010, pari a € 169.906,06, per complessivi € 483.474,57, importo relativo ai crediti insinuati al passivo corrispondenti ad operazioni o atti di gestione posti in essere dopo che il capitale sociale era interamente perduto.

E' stato poi considerato il bilancio di esercizio approvato del 31.12.2010 e confrontato con il "bilancino" del dicembre 2011, che rappresenta l'ultima, parziale fotografia contabile della società dal momento che nel 2012 la contabilità non sarebbe stata tenuta . Tale bilancino, tuttavia, non è stato considerato attendibile in quanto incompleto delle rimanenze finali e degli ammortamenti e limitato ai movimenti contabili effettuati nel corso dell'anno dalla società. Nel tentativo di ricostruire il bilancio del dicembre 2011, utilizzando il medesimo tasso di rotazione delle vendite del 2010 e tenendo conto dei ricavi, il consulente ha provato ad effettuare una approssimativa stima delle



rimanenze; sul fonte degli ammortamenti li ha ipotizzati pari al valore stanziato nel 2010 : in tal modo ha ricostruito un possibile bilancio 2011, determinando un patrimonio netto di - 770.197 al dicembre 2011, a fronte del patrimonio netto di - € 267.625 della fine del 2010, con un aggravio negativo al dicembre 2011 di € 502.672.

Tale soluzione è tuttavia già dal ctu ritenuta approssimativa e semplicistica, che lascia margini di incertezza sulla quantificazione delle rimanenze. In ordine all'anno 2012 non vi sono invece informazioni contabili. Il CTU ha verificato la situazione patrimoniale fallimentare e quantificato lo sbilancio attivo - passivo in - € 1.068.910, dato dalla differenza tra l'attivo realizzato e il passivo accertato; sottraendo a tale importo il patrimonio netto negativo al 31.12.2010, il consulente ha quantificato l'aggravio del passivo in € 801.285.

* * * *

Si tratta di un'azione esperita dal curatore del fallimento nei confronti degli ex amministratori di una società a responsabilità limitata, poi dichiarata fallita; nell'assumere l'iniziativa giudiziale, a norma della L. Fall. art. 146 co. 2, come sostituito dal DLgs 9.1.2006 n. 5 art. 130, che prevede che il curatore è legittimato a esercitare le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori, della società fallita, il curatore del Fallimento Fa

ha esercitato cumulativamente sia l'azione sociale di responsabilità che sarebbe stata esperibile dalla medesima società, se ancora in bonis, nei confronti del proprio amministratore, di natura contrattuale, sia l'azione che sarebbe spettata ai creditori sociali danneggiati dall'incapienza del patrimonio della società debitrice, che prevalentemente si ritiene di natura aquiliana.

La conseguenza della natura contrattuale dell'azione sociale sul piano dell'onere probatorio è che il creditore è tenuto ad allegare l'inadempimento (qualificato, in quanto idoneo astrattamente a causare il danno), mentre il debitore è tenuto a dimostrare l'adempimento ovvero che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile; sull'attore grava comunque l'onere di allegare, e poi di provare, gli elementi indispensabili per aversi responsabilità civile, che sono elementi costitutivi della domanda risarcitoria: danno e nesso di causalità. Vedi Sez. un. n. 577 del 2008.

Nello specifico, gli amministratori sono responsabili ex art. 2485 c.c. dei danni subiti dalla società e dai creditori sociali per aver omesso di accertare il verificarsi di una causa di scioglimento ex art. 2484 n. 4 c.c. e non aver provveduto di conseguenza, provocando un aggravamento delle perdite.

E' dimostrato infatti (senza che la circostanza sia contestata dalle parti) che il capitale sociale era interamente eroso alla data del 31.12.2010.

Si aggiunga la mancata tenuta della contabilità della società per tutto il 2012 e il mancato deposito del bilancio dopo il 31.12.2010, a conferma dell'inadempimento da parte degli amministratori dei propri



doveri di diligenza e di trasparenza, nonché della obiettiva conseguente difficoltà di ricostruire i movimenti relativi alle vendite della merce e alle rimanenze di magazzino per un arco temporale piuttosto lungo (quasi due anni) .

La circostanza dedotta dai convenuti, di aver intrapreso in questi due anni una sorta di parziale liquidazione chiudendo uno dei negozi e svendendo le rimanenze di magazzino in realtà non attenua ma aggrava la condotta degli stessi per aver gestito tale delicata fase di sostanziale liquidazione senza osservare la procedura prevista per la liquidazione della società e senza alcun riscontro contabile. Risulta, quindi, accertata la responsabilità degli amministratori per aver proseguito l'attività di gestione della società (per altri quasi due anni) nonostante la presenza di una causa di scioglimento per erosione del capitale sociale, senza la tenuta di una contabilità che consentisse la ricostruzioni delle attività di gestione compiute e aggravando le perdite.

* * * *

Sulla quantificazione del danno la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 9100 del 2015) ha chiarito che un danno pari all'intero deficit patrimoniale accumulato dalla società fallita ed accertato nell'ambito della procedura concorsuale potrebbe essere posto a carico degli amministratori soltanto in presenza di quelle violazioni del dovere di diligenza nella gestione dell'impresa così generalizzate da far pensare che proprio a cagione di esse l'intero patrimonio sia stato eroso e si siano determinate le perdite registrate dal curatore, o comunque in presenza di quei comportamenti che possano configurarsi come la causa stessa del dissesto sfociato nell'insolvenza.

Diversamente, quando l'inadempimento addebitato agli amministratori si riferisca alla violazione di doveri specifici, cui corrispondono comportamenti potenzialmente idonei a determinare, a carico del patrimonio sociale, soltanto effetti altrettanto specifici e ben delimitati, la quantificazione del danno deve essere rapportata alle specifiche condotte censurate. In ordine al mancato rinvenimento delle scritture contabili la Suprema Corte ha osservato che “la contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l'attività dell'impresa, non li determina ed è da quegli accadimenti che deriva il deficit patrimoniale, non certo dalla loro (mancata o scorretta) registrazione in contabilità”.

Tuttavia, ha anche chiarito la Corte che “Naturalmente, resta fermo che, se la mancanza delle scritture contabili rende difficile per il curatore una quantificazione ed una prova precisa del danno che sia di volta in volta riconducibile ad un ben determinato inadempimento imputabile all'amministratore della società fallita, lo stesso curatore potrà invocare a proprio vantaggio la disposizione dell'art. 1226 c.c., e perciò chiedere al giudice di provvedere alla liquidazione del danno in via equitativa. Nè può escludersi che, proprio avvalendosi di tale facoltà di liquidazione equitativa,



il giudice tenga conto in tutto o in parte dello sbilancio patrimoniale della società, quale registrato nell'ambito della procedura concorsuale”.

Nello specifico, il consulente ha effettuato il conteggio sulla base di tre diversi criteri, ai fini di ricostruire l'entità del danno patito dalla società per effetto della prosecuzione dell'attività gestoria, non meramente conservativa, da parte degli amministratori. Secondo il primo criterio, il consulente ha calcolato il danno sulla base delle insinuazioni al passivo, in misura pari alla somma dei crediti ammessi sorti a seguito di attività di amministrazione svolta dopo la erosione del capitale sociale.

Tale criterio che consente di accertare il danno patito dai creditori, appare tuttavia inadeguato alla stima del danno sociale, in quanto parziale; la somma dei crediti maturati dopo l'erosione del capitale sociale non integra l'intero danno patito dalla società per la prosecuzione dell'attività di impresa, nonostante la causa di scioglimento, tenuto conto che non contempla ad esempio l'ammortamento, l'utilizzo dei locali, le rimanenze di magazzino, ma - come si evince dalla relazione del consulente - si limita a quantificare il mutuo residuo, peraltro in parte rientrato nell'ultimo periodo, i crediti dei fornitori di merci e materiali, le competenze per lavoro dipendente e TFR, sanzioni e imposte, costi di assistenza legale e di prestazioni di servizi, di fornitura di energia elettrica.

Il secondo criterio utilizzato è quello della differenza di patrimoni netti, inadeguato non solo in quanto il bilancio del 2011 è carente sotto il profilo delle rimanenze di magazzino e dell'ammortamento e non altrimenti integrabile, come ha osservato il ctu, ma anche in quanto raffronta la situazione della fine del 2010 con la fotografia della fine 2011, mentre nulla dice per il periodo del 2012.

Il terzo criterio è l'unico che appare utilizzabile ai fini di una valutazione equitativa del danno, resa oltremodo necessaria dallo svolgimento di una attività di gestione prolungata per quasi due anni dopo l'erosione del capitale sociale e consistita nella commercializzazione di mobili con importante aggravio delle perdite, senza che siano nel contempo individuabili singolarmente specifiche operazioni dannose. In particolare, il consulente ha valutato la situazione patrimoniale fallimentare, ha quantificato il passivo accertato, ha sottratto poi l'attivo realizzato e determinato lo sbilancio attivo - passivo fallimentare in - € 1.068.910, importo da cui ha detratto il patrimonio netto negativo al 31.12.2010 (- € 267.625) per ottenere l'importo finale relativo all'aggravio del passivo di € 801.285.

Tale importo appare adeguato nell'ambito di una determinazione equitativa del danno causato dagli amministratori, di cui sono responsabili in via solidale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia (anche del procedimento di sequestro, che ha trovato accoglimento) e dell'attività difensiva espletata, tenuto conto della complessità della controversia (ex DM 55/14).



Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico dei convenuti in solido, come già liquidate da separato provvedimento .

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia nella sopra intestata composizione collegiale, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Accertata la responsabilità solidale degli amministratori convenuti ex art. 146 L.Fall. nella causazione del danno patito dal Fallimento Fa per la protrazione dell'attività di impresa dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società
- Condanna gli stessi a pagare in solido al Fallimento Fa la somma determinata in via equitativa a titolo risarcitorio di € 801.285, con interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo
- Pone le spese di ctu a carico definitivamente dei convenuti in solido, come liquidate da separato provvedimento del 12.5.2015
- Condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore, anche nel giudizio cautelare, che si liquidano in complessivi € 28.500 (di cui € 2.932 per spese di contributo unificato del merito e € 1.466,00, per contributo unificato del cautelare), a cui si devono aggiungere spese generali (15%), iva e cpa

Così deciso in Venezia il 02/02/2017

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Liliana Guzzo

Il Giudice est.

Dott. ssa Mariagrazia Balletti

